

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1959

(4^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICCIONI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri » (400) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 14, 15, 16, 17, 18
BOSCO	15, 17
CARBONI	18
JANNUZZI	17
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	15, 16
SANTERO, <i>relatore</i>	14, 15, 16, 17

« Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in "Istituto agronomico per l'oltremare" » (519) (D'iniziativa del deputato Vedovato) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	18, 20
CERULLI IRELLI	19

FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	Pag. 19
JANNUZZI	18
SANTERO, <i>relatore</i>	18, 19

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosco, Carboni, Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Cingolani, Ferretti, Jannuzzi, Micara, Molè, Pastore, Pellegrini, Piccioni e Santero.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Folchi.

SANTERO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla carriera del perso-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

4ª SEDUTA (27 maggio 1959)

nale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri » (400)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTERO, *relatore*. Onorevoli senatori e onorevole Sottosegretario, l'organico dei servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli Affari esteri comporta 16 posti, di cui soltanto quattro coperti, che sono esattamente i seguenti:

1 posto di Commissario amministrativo capo, coperto; 2 posti di Commissario amministrativo superiore, di cui uno solo coperto; 3 posti di Commissario amministrativo, vacanti; 5 posti di Commissario amministrativo di prima classe, di cui due soli coperti; 5 posti di Commissario amministrativo di seconda e terza classe, vacanti.

Al fine di assicurare alla direzione di questi servizi amministrativi dei funzionari esperti che possano organizzare i servizi e nello stesso tempo curare la specializzazione professionale dei funzionari che entreranno successivamente a far parte del ruolo, si è ritenuto di dover immettere nella carriera tre funzionari già esperti nella direzione di servizi amministrativi statali.

Perciò l'articolo 1 del disegno di legge autorizza il Ministro degli affari esteri a conferire in soprannumero, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione e con il consenso degli interessati:

1 posto di Commissario amministrativo capo e 2 posti di Commissario amministrativo superiore ad impiegati di altra amministrazione dello Stato che rivestano qualifica corrispondente o che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

Per evitare danni di carriera ai funzionari occupanti il posto di Commissario amministrativo superiore, il posto in soprannumero di Commissario amministrativo capo sarà riassorbito dopo la promozione o la cessazione dal servizio degli impiegati che attual-

mente rivestono la qualifica di Commissario amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla predetta qualifica in virtù di questo disegno di legge.

L'articolo 2 provvede a porre in corrispondenza dei gradi 10° o 9° della carriera amministrativa il ruolo direttivo aggiunto del Ministero degli affari esteri (già ruolo speciale transitorio A). In tal modo si vengono ad assicurare agli impiegati del ruolo direttivo aggiunto, che attualmente non è in corrispondenza di altri ruoli organici, i benefici che la legge accorda al personale appartenente ai ruoli aggiunti in corrispondenza con quelli ordinari, ad esempio la possibilità di partecipare ai concorsi di promozione, per esame, al grado 7° e di partecipare al concorso previsto all'articolo 3 di questo disegno di legge.

Infatti l'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri a bandire un concorso per titoli ed esami alla qualifica di Commissario amministrativo di terza classe, al quale possono partecipare gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente, i quali abbiano maturato, alla data del bando di concorso, una anzianità complessiva di almeno otto anni nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.

Nell'articolo 3 è inoltre stabilita la composizione della Commissione esaminatrice del concorso, i titoli da valutare ai fini del concorso e le modalità dell'espletamento del concorso stesso.

A questo disegno di legge mi sembrerebbe opportuno presentare un emendamento, relativo all'articolo 3, che interessa il personale del ruolo direttivo aggiunto, consistente nell'autorizzare a bandire un concorso per titoli e per esami alle qualifiche di Commissario amministrativo di « 2ª e 3ª classe », anziché soltanto alle qualifiche di Commissario amministrativo di 3ª classe. Si tratta, cioè, di aggiungere alla sesta linea del primo comma dell'articolo le parole « 2ª e » prima delle parole « 3ª classe ».

Il ruolo direttivo aggiunto, di cui all'articolo 2, è composto attualmente di 20 unità, e ricopre il grado 9° senza possibilità di carriera. L'articolo 2, mettendo questo ruolo in corrispondenza a quello amministrativo permette, in forza della legge delega, a questi

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

4ª SEDUTA (27 maggio 1959)

funzionari di partecipare al concorso per esame al grado 7º, sempre che siano maturati 7 anni di grado 9º, e poi di continuare lo sviluppo regolare di carriera. L'articolo 3 del disegno di legge permette a questi funzionari di entrare nel ruolo organico ordinario, però, anche vincendo il concorso, essi comincerebbero da capo la carriera con il grado 10º (3ª classe), qualunque anzianità essi abbiano. Questi funzionari, pertanto, affronterebbero il rischio del concorso e, ove l'esame fosse favorevole, dovrebbero fare un piccolo passo indietro, cioè passare al grado 10º, e non potrebbero partecipare ad esami per il grado 7º se non dopo aver maturato gli altri anni necessari nel nuovo servizio. L'emendamento tende ad eliminare la possibilità che i concorrenti, vincendo il concorso anche per la qualifica di Commissario amministrativo di 2ª classe, si vedano costretti a fare il piccolo passo indietro che sopra ho specificato. Sembra perciò al vostro relatore che questo emendamento possa essere accettato.

Ritengo che il disegno di legge provveda a migliorare i servizi amministrativi del Ministero; invito pertanto la Commissione a volerlo approvare accogliendo, qualora lo ritenga opportuno, l'emendamento da me presentato.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quel che mi riguarda, devo dire al relatore, senatore Santero, che io non ho avuto alcuna comunicazione concernente questo emendamento, nè da parte del Ministero, nè per via regolamentare; ne posso avere conoscenza, quindi, per quanto ne ha accennato il relatore poco fa e, in linea di massima, *prima facie*, penserei che obiezioni non vi dovrebbero essere.

Devo comunque fare riserva di interpellare gli uffici ed il Ministero prima di poter esprimere un parere al riguardo.

Sono invece a conoscenza di un altro emendamento, sul quale sarei preparato a discutere, sebbene ne abbia avuta nozione non attraverso le vie regolamentari, per mezzo cioè della segreteria della Commissione, ma attraverso gli uffici.

PRESIDENTE. Si potrebbe forse rinviare la discussione alla prossima seduta, in attesa che il rappresentante del Governo venga in possesso di tutti gli elementi utili per poter dare una esauriente replica.

BOSCO. Vorrei far presente al collega Santero che egli rischia di prolungare notevolmente l'iter di questo disegno di legge; infatti noi sappiamo, per il nostro regolamento, che una modifica concernente la spesa, sia pure dell'ordine di una sola lira, richiede il parere della Commissione finanze e tesoro.

Nel nostro caso si tratta di consentire un concorso anziché per il 10º, per il 9º grado, il che porta ad una piccola differenza finanziaria, sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 31 del nostro regolamento.

Vorrei perciò chiedere al senatore Santero se non ritiene che sia il caso di trasformare questo suo emendamento in una raccomandazione al Governo, in vista di eventuali modifiche — nessuna legge nasce perfetta, ma si procede per gradi — in maniera da poter così oggi proseguire la nostra discussione.

Bisogna anche tener presente che esiste un ruolo tecnico di funzionari dell'emigrazione — che si trovano in condizioni di carriera molto più svantaggiose dei funzionari di cui al provvedimento in esame — che non hanno fatto concorso e sono entrati nei ruoli transitori.

Mi pare, pertanto, che il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione stabilisca un certo equilibrio tra i vari ruoli e vorrei raccomandare al collega Santero di non insistere nel suo emendamento, perchè nel merito sarei senz'altro contrario.

SANTERO, *relatore*. Non so se il senatore Bosco abbia una nozione esatta della portata dell'emendamento.

BOSCO. Ma è chiarissimo! Gli interessati vorrebbero essere ammessi a un posto, di un grado superiore a quello previsto nel provvedimento. Per quel che concerne poi quanto ha detto il collega Santero, in ordine all'eventualità, per alcuni funzionari, di retrocedere di un grado, intraprendendo un cambio di carriera, rilevo che la cosa è comunissima;

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)4^a SEDUTA (27 maggio 1959)

basta prendere l'esempio da quanto avviene nell'esercito.

SANTERO, *relatore*. Dopo le osservazioni fatte non insisto nel mio emendamento; vedremo in seguito se sarà opportuno modificare il provvedimento.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo che è stato presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la prima applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a conferire in soprannumero, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, un posto di Commissario amministrativo capo e due posti di Commissario amministrativo superiore nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di altre Amministrazioni dello Stato che rivestano qualifica corrispondente o che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

Il posto in soprannumero di Commissario amministrativo capo sarà riassorbito dopo la promozione o la cessazione dal servizio degli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di Commissario amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla predetta qualifica in virtù del precedente comma.

Nell'organico del ruolo saranno tenuti complessivamente scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.

(È approvato).

Art. 2.

Il ruolo speciale transitorio di gruppo A del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sostituito dal ruolo direttivo aggiunto in virtù dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è posto in corrispondenza della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 3^a classe, a cui possono partecipare gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui al precedente articolo, i quali abbiano maturato, alla data del bando di concorso, una anzianità complessiva di almeno otto anni nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ed è composta di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

- a) la qualità del servizio prestato;
- b) gli incarichi di natura amministrativa svolti in Italia e all'estero;
- c) la conoscenza di lingue straniere;
- d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)4^a SEDUTA (27 maggio 1959)

I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* devono riferirsi al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo aggiunto.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a)*, di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera *b)* e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

I candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella valutazione della qualità del servizio sono ammessi a sostenere l'esame che consiste in una prova orale vertente sul diritto amministrativo e la contabilità generale dello Stato, con riferimento ai servizi d'istituto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Per la valutazione di tale prova la Commissione esaminatrice del concorso dispone di 30 punti e per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno 20 punti.

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei è formata secondo la votazione complessiva risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di esame.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri.

SANTERO, *relatore*. Al quarto comma di questo articolo si dice: « I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* devono riferirsi al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo aggiunto ».

Ritengo che si debba dire, invece: « ... nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto »; poichè si tratta di due periodi, ed il servizio è prestato dalle stesse persone, mi sembra necessaria la modifica che ho proposto.

BOSCO. Si tratta di una questione di titoli, e possono essere considerati tanto i titoli di coloro che hanno prestato servizio nel

ruolo speciale transitorio quanto quelli di quanti hanno prestato servizio nel ruolo aggiunto.

Ritengo che ai fini di una maggior chiarezza della norma, sarebbe opportuno modificare il testo come segue: « I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* devono riferirsi al servizio prestato, o nel ruolo speciale transitorio, o nel ruolo aggiunto, o in entrambi ».

SANTERO, *relatore*. Si potrebbe anche dire: « ...devono riferirsi al servizio prestato complessivamente nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto ».

PRESIDENTE. Ritengo che la formulazione proposta dal senatore Bosco sia la più chiara.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bosco, tendente a sostituire, al quarto comma dell'articolo in discussione, le parole: « nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo aggiunto » con le altre: « o nel ruolo speciale transitorio, o nel ruolo aggiunto, o in entrambi ».

(È approvato).

BOSCO. Per quanto riguarda poi il settimo comma dell'articolo 3, mi sembrerebbe opportuno includere tra le materie di esame anche il diritto costituzionale.

L'esame è già stato limitato ad una semplice prova orale, ma è bene che i funzionari abbiamo qualche nozione di diritto costituzionale; al settimo comma bisognerebbe quindi aggiungere, dopo le parole: « in una prova orale vertente sul diritto amministrativo », le altre: « sul diritto costituzionale ».

JANNUZZI. Perchè, allora, non parliamo di diritto pubblico in generale?

BOSCO. In questo caso si enterebbe anche nel campo del diritto internazionale e forse si andrebbe troppo oltre.

JANNUZZI. Il possesso di alcune nozioni di diritto internazionale non guasterebbe certamente in funzionari del Ministero degli affari esteri.

C A R B O N I. Mi sembra più giusto che, nella formulazione del comma, si parli prima di diritto costituzionale, poi di diritto amministrativo; per il resto sono d'accordo con l'emendamento presentato dal collega Bosco.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bosco, tendente a sostituire il settimo comma dell'articolo 3 con altro, del seguente tenore: « I candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella valutazione della qualità del servizio sono ammessi a sostenere l'esame che consiste in una prova orale vertente sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e sulla contabilità generale dello Stato, con riferimento ai servizi d'istituto dell'Amministrazione degli affari esteri ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in " Istituto agronomico per l'oltremare " » (519) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in " Istituto agronomico per l'oltremare " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Istituto agronomico per l'Africa italiana, con sede in Firenze, disciplinato dalle

norme del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, assume la denominazione di « Istituto agronomico per l'oltremare ».

S A N T E R O, *relatore*. Onorevoli senatori, l'Istituto agronomico per l'Africa italiana, già alla dipendenze del Ministero dell'Africa italiana, è passato alle dipendenze del Ministero degli affari esteri con la legge 29 aprile 1953, n. 430, che sopprimeva il Ministero dell'Africa italiana.

La denominazione dell'Istituto è stata modificata, a titolo provvisorio, in quella di « Istituto agronomico per l'oltremare » con ordine di servizio n. 21 del 3 novembre 1953 del Segretario generale del Ministero degli affari esteri in attesa di un provvedimento legislativo.

Poichè l'Istituto agronomico di Firenze si è in questi anni dimostrato un Istituto in continuo sviluppo e la sua opera ha avuto un giustificato apprezzamento sia in campo nazionale che all'estero e poichè l'Istituto si occupa di preparare gli emigranti e di risolvere problemi tecnici, non soltanto riguardanti l'Africa, ma riguardanti l'America ed altre terre d'oltre mare, è più che logico ed è più che tempo di battezzarlo definitivamente con la denominazione di Istituto agronomico per l'oltre mare.

Ritengo pertanto che la Commissione vorrà aderire al mio invito di approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

J A N N U Z Z I. Questo disegno di legge sta a dimostrare il collegamento che vi è tra Parlamento e Governo.

Ebbi infatti occasione di presentare un ordine del giorno, nella discussione dell'ultimo bilancio del Ministero degli affari esteri, con il quale chiedevo che l'anacronistico nome di « Istituto agronomico per l'Africa italiana » fosse trasformato in quello di « Istituto agronomico per l'oltre mare ».

Vi era però anche un'altra parte dell'ordine del giorno, in cui si raccomandava al Governo il riordinamento ed il potenziamento di questo Istituto, in maniera che la sua funzione effettiva potesse realmente corrispondere agli

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)4^a SEDUTA (27 maggio 1959)

umentati compiti. Infatti non si tratta soltanto di cambiare la denominazione, ma di spostare il campo d'azione di tale Istituto dalla sola Africa italiana a tutto l'oltremare; per fare questo occorre un potenziamento, un finanziamento ed un riordinamento per il quale non devo fare altro che insistere, e richiamare l'attenzione del Governo su quello che fu il secondo punto dell'ordine del giorno, accolto come raccomandazione.

SANTERO, *relatore*. Il senatore Jannuzzi, veramente, si illude se pensa che l'iniziativa di questo disegno di legge sia venuta da parte del Governo a seguito del suo intervento. Infatti in quasi tutte le relazioni sul bilancio degli Affari esteri (anche nella mia relazione) è stato fatto questo rilievo, e l'odierno provvedimento è una proposta di iniziativa parlamentare, presentata dal deputato Vedovato.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È esatto che si tratta di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, e non di un disegno di legge d'iniziativa governativa; è vero anche, però, che il Governo non ha presentato un disegno di legge relativo a questa materia perchè, nell'economia dei lavori parlamentari, ha preso atto che da parte di un deputato qualificato, come lo onorevole Vedovato, era stato presentato un provvedimento in questo senso.

Colgo l'occasione per informare la Commissione, e in particolare il senatore Jannuzzi, che si è riferito al suo precedente intervento, che la sorte dell'Istituto agronomico di Firenze (chiamiamolo così per ora) è oggetto dell'attenzione del Ministero degli affari esteri. Si deve all'onorevole Fanfani, già Ministro degli esteri, l'aver voluto prendere in considerazione, in una riunione ad alto livello, il destino dell'Istituto. Infatti, se da un lato può apparire che con la nuova dizione, che estende la competenza dell'Istituto a tutto l'oltremare, si allarghino i suoi compiti, è vero anche che le sue attrezzature attuali, come ha giustamente rilevato il senatore Jannuzzi, sono tutt'altro che adeguate.

Si tratta di un problema piuttosto grave, per il peso che, già oggi, gli oneri relativi a questo Istituto rappresentano per il bilancio del Ministero degli esteri; tanto che ci si è domandati se non sia possibile dare un diverso inquadramento, in ambito nazionale o internazionale, a questo Istituto. Ciò che importa è che certe funzioni, certi compiti di questo Istituto non siano in alcun modo avviliti, ma, al contrario, siano sviluppati e potenziati in un quadro generale.

Come ripeto, di ciò il Governo si sta occupando, sia per un eventuale trasferimento dell'Istituto alla competenza di altro Ministero, sia per un collocamento dello stesso Istituto in un piano più vasto, che possa corrispondere alle esigenze delle nuove strutture.

CERULLI IRELLI. Soltanto per *unicuique suum tribuere*, tanto più che si tratta di un assente, devo ricordare che nel 1949, ovvero esattamente dieci anni or sono, fu relatore al bilancio del non ancora soppresso Ministero dell'Africa italiana, il senatore Ciasca, che compilò una esauriente relazione nella quale propose, appunto, il cambiamento di denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in « Istituto agronomico per l'oltremare »; la proposta fu accolta dal Governo, che era rappresentato dal Sottosegretario Brusasca (mentre Ministro per l'Africa italiana era l'onorevole De Gasperi) e da tutti i colleghi che si trovavano in Commissione; successivamente, in Aula, il tema fu ripreso e la proposta fu da tutti approvata.

L'anno seguente fui io stesso relatore al bilancio del Ministero dell'Africa italiana, e ancora una volta ripresi il tema del cambiamento di denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

Pensavo pertanto che tale cambiamento fosse avvenuto, tanto più che ho avuto modo di leggere la nuova denominazione in alcuni articoli pubblicati su questo Istituto. Inoltre, circa sei mesi or sono, sulla bella rivista del Touring Club « Le vie del mondo », lo si indicava senz'altro come « Istituto agronomico per l'oltremare ».

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)4^a SEDUTA (27 maggio 1959)

Sono stato quindi un po' sorpreso da questo disegno di legge. Mi compiaccio, però, delle assicurazioni fornite dal Sottosegretario Folchi, nonchè del fatto che, finalmente, l'antica proposta del nostro ex collega, senatore Ciasca, sia stata accettata in modo definitivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari